
Dott. Paolo Alinovi
Dott. Alberto Guiotto
Dott. David John Ferrari
Dott. Stefano Mattioli

Dott. Corso Maranghi
Dott. Cristian Tundo

Circolare n. 1-2021

Del 21 gennaio 2021

INDICE

1 PREMESSA.....	2
2 NOVITA' DEL PROVVEDIMENTO 2020 IN TEMA DI IMPIANTO DOCUMENTALE	2
2.1 MASTER FILE.....	3
2.2 DOCUMENTAZIONE NAZIONALE.....	3
2.3 SEMPLIFICAZIONI DEGLI ONERI DOCUMENTALI PER LE PMI.....	4
2.4 SERVIZI A BASSO VALORE AGGIUNTO.....	5
3 NOVITA' IN TEMA DI ASPETTI FORMALI E CRITERI SOSTANZIALI.....	5
3.1 ASPETTI FORMALI.....	5
3.2 CRITERI SOSTANZIALI.....	6
APPENDICE 1 - STRUTTURA E COMPOSIZIONE DEL MASTERFILE.....	6
APPENDICE 2 - STRUTTURA E COMPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE NAZIONALE.....	8

Studio Alinovi Guiotto Ferrari Mattioli

PARMA
43121 viale Mentana, 148/B
T. +39 0521 206160

MILANO
20121 via Dante, 4
T. +39 02 45480107

www.agfm.it - info@agfm.it

1 PREMESSA

Gentile Cliente,

La presente circolare intende fornire una prima analisi delle principali novità introdotte in materia di *transfer pricing* per mezzo del provvedimento n. 360494 ("Provvedimento 2020"), pubblicato il 23 novembre 2020.

Nel corso degli anni si sono succeduti importanti interventi normativi sulla disciplina dei prezzi di trasferimento infragruppo; tra i vari provvedimenti che hanno interessato tale la normativa si segnala il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 14 maggio 2018 ("Decreto") il quale ha fornito importanti indicazioni ai fini della corretta applicazione del principio di libera concorrenza nella valorizzazione delle operazioni infragruppo, rimandando ad un successivo intervento dell'Agenzia delle Entrate l'aggiornamento delle disposizioni relative alla documentazione in materia di prezzi di trasferimento. Sulla scorta di tale ultima disposizione, è stato, infatti, pubblicato il Provvedimento 2020, il quale ha ad oggetto la nuova disciplina sugli oneri documentali in materia di transfer pricing con effetto per la documentazione relativa al periodo di imposta in corso alla data 23 novembre 2020¹ e che dunque va a sostituirsi al precedente provvedimento n. 137654 del 29 settembre 2010 ("Provvedimento 2010").

Il Provvedimento 2020 in esame introduce rilevanti e sostanziali modifiche alle disposizioni relative alla documentazione "idonea" a consentire il riscontro della conformità al principio di libera concorrenza dei prezzi di trasferimento² e stabilisce i nuovi requisiti per l'accesso al regime premiale di *penalty protection*³. Le disposizioni in quest'ultimo contenute trovano applicazione con riferimento alle operazioni relative ad imprese italiane nei rapporti con imprese estere⁴, a stabili organizzazioni in Italia di imprese non residenti⁵ ed alle stabili organizzazioni in esenzione di imprese residenti⁶. Inoltre, non viene espressamente escluso che la disciplina degli oneri documentali in esame possa trovare applicazione anche con riferimento all'attribuzione del reddito alle stabili organizzazioni non in esenzione di imprese residenti⁷.

2 NOVITA' DEL PROVVEDIMENTO 2020 IN TEMA DI IMPIANTO DOCUMENTALE

Il Provvedimento 2020 apporta delle modifiche all'impianto documentale già previsto dal Provvedimento 2010 disponendo la coesistenza e la relativa predisposizione di due set documentali, un *Masterfile*, documento in precedenza richiesto unicamente alle società residenti, o stabili organizzazioni in Italia,

¹ Per i soggetti con anno solare significa che il nuovo set documentale andrà predisposto nel 2021 con riferimento all'annualità 2020.

² Ai sensi dell'art.110 comma 7 del Tuir.

³ Previsto dagli articoli 1, comma 6 e 2, comma 4-ter del Dlgs n. 471/1997.

⁴ Art. 110, co. 7, Tuir.

⁵ Art 152, co 3 del Tuir.

⁶ Art 168/ter, co. 10 del Tuir.

⁷ Ai fini dell'art 165 del Tuir.

qualificabili come holding o sub-holding, deputato a fornire una visione complessiva del gruppo multinazionale, e della *Documentazione Nazionale* avente ad oggetto la disamina delle operazioni infragruppo realizzate dal soggetto residente (ovvero stabili organizzazioni situate in Italia) in un dato periodo di imposta. Di seguito si fornisce una panoramica sulle novità dei due documenti citati.

2.1 MASTER FILE

Con riferimento al Masterfile, documento che, secondo le nuove previsioni del Provvedimento 2020, ogni contribuente deve predisporre ai fini della *penalty protection*, essendo venuta meno la distinzione tra “holding”, “sub-holding” e “impresa controllata” prevista nel Provvedimento 2010, lo stesso deve fornire ulteriori informazioni rispetto a quelle previste dal Provvedimento 2010, in particolare, maggiore rilevanza è data all’individuazione dei fattori che caratterizzano la generazione di profitto del Gruppo, alla struttura operativa e alla catena del valore, operando anche un’analisi approfondita della catena produttiva/distributiva relativi ai servizi e/o i prodotti principalmente incidenti sul fatturato del gruppo (i.e., primi cinque servizi e/o prodotti rilevanti in termini di fatturato ed eventuali ulteriori prodotti e/o servizi il cui fatturato sia superiore al 5% di quello complessivo). Inoltre, con riferimento ai beni immateriali del Gruppo – a cui viene dedicato un intero capitolo – andranno inserite informazioni di dettaglio (richiedendo, in aggiunta all’elenco degli stessi e ai dati sulla titolarità di tali beni, anche gli accordi stipulati tra le società del gruppo, le operazioni rilevanti avvenute tra le imprese associate e le relative politiche di transfer pricing applicate).

Analoga rilevanza viene data alle attività finanziarie infragruppo, richiedendo di includere informazioni attinenti alle modalità di finanziamento del Gruppo, l’indicazione delle entità che svolgono funzioni di finanziamento e delle politiche di transfer pricing relative alle transazioni finanziarie infragruppo.

Un’ulteriore novità è poi rappresentata dalla richiesta di allegare il bilancio consolidato del Gruppo nonché un elenco di tutti gli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento e i ruling preventivi transfrontalieri sottoscritti con, o rilasciati dalle, Amministrazioni finanziarie dei paesi in cui il Gruppo opera. Si segnala che le nuove disposizioni attuative confermano la possibilità di presentare uno o, in alternativa, più Masterfile, riferibili a diverse attività svolte dal Gruppo e specifiche politiche di transfer pricing, mentre sembrerebbe esclusa – in connessione con l’eliminazione delle precedenti specificità previste per le holding e subholding – la possibilità di limitare il contenuto del Masterfile alle informazioni relative al perimetro del sotto-gruppo al cui vertice è posta una sub-holding residente in Italia, che dovrà rendere disponibile il Masterfile dell’intero Gruppo cui appartiene.

In appendice (n.1) alla presente si propone uno schema di riepilogo della struttura e del contenuto del Masterfile.

2.2 DOCUMENTAZIONE NAZIONALE

Con riferimento alla Documentazione Nazionale, in aggiunta alle informazioni generali, già richieste dal Provvedimento 2010 e relative all’entità residente (storia, evoluzione recente, mercato di riferimento,

struttura operativa) nonché alle singole operazioni infragruppo (con indicazione della natura delle operazioni, ammontare, controparti, analisi di comparabilità e metodo di transfer pricing adottato) numerose sono le novità in termini di contenuto informativo previste dal Provvedimento 2020, quali:

- indicazione, in merito alla struttura organizzativa, dei riporti funzionali delle risorse impiegate in ciascuna unità organizzativa locale, nonché ad eventuali riorganizzazioni o trasferimenti (anche di beni immateriali) che abbiano interessato l'entità locale;
- in relazione ai criteri di scelta e applicazione del metodo adottato, al contribuente è richiesto: (i) di motivare l'eventuale scelta di "testare" l'operazione sulla base di dati pluriennali; (ii) di fornire un'esaustiva descrizione di eventuali rettifiche di comparabilità applicate – qualora eseguite – ai fini di una maggiore affidabilità dei risultati (dando evidenza delle ragioni sottostanti la scelta); nonché (iii) di indicare le principali cd. critical assumptions adottate nell'applicazione del metodo di transfer pricing, con l'esplicitazione degli impatti derivanti da eventuali modifiche delle stesse;
- incremento delle informazioni e dei dati economico-finanziari, in quanto la Documentazione Nazionale dovrà essere corredata da: (i) il bilancio (includendo, ove disponibili, le relazioni di certificazioni rilasciate da revisori indipendenti); (ii) i prospetti di informazione e di riconciliazione, con il bilancio di esercizio, dei dati finanziari utilizzati nell'applicazione del metodo di transfer pricing, nonché (iii) i dati finanziari rilevanti per i soggetti comparabili utilizzati nell'analisi (con specifica indicazione delle relative fonti);
- dovrà essere allegata copia degli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento unilaterali e bilaterali/multilaterali esistenti e dei ruling preventivi transfrontalieri di cui l'impresa nazionale non è parte, ma che risultino comunque collegati alle operazioni infragruppo sopra descritte.

In appendice (n.2) alla presente si propone uno schema di riepilogo della struttura e del contenuto della Documentazione Nazionale.

2.3 SEMPLIFICAZIONI DEGLI ONERI DOCUMENTALI PER LE PMI

All'interno del Provvedimento 2020 trova conferma la semplificazione degli oneri documentali prevista per le piccole e medie imprese (ovvero le imprese con volume d'affari o ricavi inferiore a 50 milioni di euro), che, in linea con la precedente normativa, hanno la facoltà di non aggiornare i capitoli relativi alle transazioni infragruppo nei due periodi d'imposta successivi, a condizione che l'analisi di comparabilità si basi su dati da fonti pubblicamente disponibili e in assenza di modifiche significative tra i vari periodi d'imposta.

Si segnala tuttavia che il Provvedimento 2020, innovando la precedente disciplina, esclude dalla definizione di PMI, i soggetti residenti che sono controllati direttamente o indirettamente da un soggetto non qualificabile come PMI, escludendo, in sostanza, dalla semplificazione la grande parte delle società e delle stabili organizzazioni residenti o stabilite in Italia ed appartenenti a gruppi multinazionali esteri.

2.4 SERVIZI A BASSO VALORE AGGIUNTO

Ulteriore novità è l'introduzione, prevista dal paragrafo 7, di uno specifico set informativo quale condizione necessaria della scelta del contribuente di adottare la metodologia semplificata, in tema di benefit test e di mark-up del 5% dei costi rilevanti, relativa ai cd. servizi a basso valore aggiunto, come definiti ai sensi dell'articolo 7 del Decreto. A tal proposito, è prevista la redazione di un'apposita Documentazione - in aggiunta al Masterfile e alla Documentazione Nazionale - contenente:

- la descrizione dei servizi infragruppo (con un dettaglio dei beneficiari coinvolti, delle ragioni per le quali detti servizi sono considerati a basso valore aggiunto e delle chiavi di allocazione utilizzate per ripartirne i costi);
- i relativi contratti di servizi;
- i prospetti di calcolo con cui si è effettuata la valorizzazione delle operazioni (ivi inclusa la modalità di ripartizione dei costi diretti e indiretti e la successiva applicazione del margine di profitto).

Tale documentazione, inoltre, può essere anche integrata nel Documento Nazionale a fini di penalty protection.

3 NOVITA' IN TEMA DI ASPETTI FORMALI E CRITERI SOSTANZIALI

3.1 ASPETTI FORMALI

In merito agli aspetti formali, il Provvedimento 2020 conferma che la documentazione di transfer pricing deve essere redatta su base annuale e in lingua italiana, con l'eccezione del solo Masterfile che potrà essere presentato anche in lingua inglese. Tra le principali novità, nell'ambito dell'obbligo del formato elettronico, spicca l'introduzione della sottoscrizione da parte del legale rappresentante o suo delegato, sia del Masterfile che della Documentazione Nazionale, **mediante firma elettronica con marca temporale da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi**. L'apposizione della marca temporale, che è **condizione essenziale dell'idoneità**, avrà risvolti operativi significativi sulla tempistica di redazione degli oneri documentali. Sul punto è auspicabile un chiarimento in merito alle modalità applicative anche con riferimento al perimetro dei dati e documenti che dovranno essere "certificati" con marca temporale, considerando il notevole incremento delle informazioni richieste e che potrebbero non essere nell'immediata disponibilità dell'entità locale. Inoltre, viene esteso a 20 giorni (in precedenza 10 giorni) il termine entro cui il contribuente deve fornire la suddetta documentazione a seguito di richiesta da parte dell'Amministrazione Finanziaria. Confermato invece il termine dei 7 giorni (ovvero il più ampio termine in funzione della complessità della richiesta) nel caso di richiesta di informazioni integrative o supplementari.

3.2 CRITERI SOSTANZIALI

Con riguardo ai criteri sostanziali di “idoneità” della documentazione, il Provvedimento 2020 ribadisce e chiarisce al paragrafo 5.3.3, quanto previsto dal Decreto, in base al quale la documentazione deve essere considerata idonea laddove fornisca i dati e gli elementi conoscitivi necessari a effettuare un’analisi delle condizioni e dei prezzi di trasferimento. Di estremo interesse è la specificazione relativa alla accurata delineazione delle transazioni ed all’analisi di comparabilità (inclusa l’analisi funzionale) come profili rilevanti dell’idoneità e ciò a prescindere da divergenze, con l’Amministrazione Finanziaria, in relazione al metodo di transfer pricing adottato e alla selezione dei soggetti comparabili nell’analisi di benchmark. Analogamente, non rilevano eventuali omissioni o inesattezze parziali non suscettibili di compromettere le attività di controllo. Inoltre, il Provvedimento 2020 prevede l’obbligo in capo ai verificatori di esprimere un giudizio motivato circa l’idoneità, fermo il potere dell’ufficio accertatore di assumere la determinazione finale.

Per quanto riguarda la comunicazione del possesso della documentazione, il Provvedimento 2020 ha confermato l’esercizio dell’opzione con la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi. Tuttavia – quale elemento di novità – viene disposto che, in caso di successiva presentazione di dichiarazione integrativa c.d. “a sfavore” – per correggere errori od omissioni in relazione all’applicazione del principio di libera concorrenza – il contribuente ha la possibilità di “integrare” o “modificare” la documentazione, dandone comunicazione in tale dichiarazione integrativa. Sul punto si segnala che, in base al tenore letterale del Provvedimento 2020, il riferimento al concetto di “modifica” e “integrazione” sembra escludere che l’opzione per l’accesso al regime in esame possa essere esercitata – per la prima volta – tramite la dichiarazione integrativa: tale opzione dovrà essere stata già esercitata dal contribuente nella dichiarazione originariamente presentata (e in parallelo predisposto il Masterfile e la Documentazione Nazionale che potranno successivamente essere integrati).

APPENDICE 1 – STRUTTURA E COMPOSIZIONE DEL MASTERFILE

STRUTTURA E CONTENUTO DEL MASTERFILE
CAPITOLO 1 - STRUTTURA ORGANIZZATIVA
CAPITOL 2 - ATTIVITA' SVOLTE
2.1 - Principali fattori di generazione dei profitti del gruppo

2.2 - Flussi delle operazioni
2.3 - Accordi per la prestazione di servizi infragruppo
2.4 - Principali mercati
2.5 - Struttura operativa e catena del valore
2.6 - Operazioni di riorganizzazione aziendale
CAPITOLO 3 - BENI IMMATERIALI DEL GRUPPO
3.1 - Strategia del gruppo
3.2 - Beni immateriali
3.3 - Accordi relativi a beni immateriali
3.4 - Politiche di prezzi di trasferimento di attività di ricerca e sviluppo
3.5 - Operazioni rilevanti
CAPITOLO 4 - ATTIVITA' FINANZIARI INFRAGRUPPO
4.1 - Modalità di finanziamento
4.2 - Funzioni di finanziamento accentrate
4.3 - Politiche dei prezzi di trasferimento relative alle operazioni finanziarie
CAPITOLO 5 - RAPPORTI FINANZIARI DEL GRUPPO

5.1 - Bilancio consolidato
5.2 - Accordi relativi a operazioni finanziarie

APPENDICE 2 - STRUTTURA E COMPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE NAZIONALE

STRUTTURA E CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE NAZIONALE
CAPITOLO 1 - DESCRIZIONE GENERALE DELL'ENTITÀ LOCALE
1.1 - Struttura operativa
1.2 - Attività e strategia imprenditoriale perseguita
CAPITOL 2 - OPERAZIONI INFRAGRUPPO
2.1 - Operazioni di tipo 1
2.1.1 - Descrizione delle operazioni
2.1.1 - a) Ammontare dei pagamenti effettuati e/o ricevuti
2.1.1 - b) Identificazione delle imprese associate coinvolte
2.1.1 - c) Operazioni comparabili indipendenti (esterne e interne) e indicatori finanziari
2.1.2 - Analisi di comparabilità

2.1.3 - Metodo adottato per la determinazione dei prezzi di trasferimento delle operazioni
2.1.3 - a) Enunciazione del metodo prescelto e delle ragioni della sua conformità al principio di libera concorrenza
2.1.3 - b) Criteri di applicazione del metodo prescelto
2.1.3 - b) Criteri di applicazione del metodo prescelto - i. impresa associata da sottoporre ad analisi
2.1.3 - b) Criteri di applicazione del metodo prescelto - ii. analisi pluriennale
2.1.3 - b) Criteri di applicazione del metodo prescelto - iii. rettifiche di comparabilità
2.1.3 - b) Criteri di applicazione del metodo prescelto - iv. strategia di ricerca
2.1.3 - b) Criteri di applicazione del metodo prescelto - v. intervallo di valori conformi al principio di libera concorrenza
2.1.4 - Risultati
2.1.5 - Assunzioni critiche adottate nell'applicazione del metodo scelto
CAPITOLO 3 - INFORMAZIONI FINANZIARIE
3.1 - Conti annuali delle entità locali per il periodo d'imposta in questione.
3.2 - Prospetti di informazione e di riconciliazione dei dati finanziari
3.3 - I prospetti di sintesi dei dati finanziari rilevanti per i soggetti comparabili utilizzati nell'analisi e le fonti da cui questi dati sono stati ottenuti.
4 - ALLEGATI

* * *

Restiamo naturalmente a Vostra disposizione per ogni approfondimento e/o chiarimento e, con l'occasione, porgiamo i nostri migliori saluti.

AGFM